

Copia

COMUNE DI DONNAS
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione
Della Giunta Comunale N. 15

OGGETTO :

IUC: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore diciassette e minuti quaranta nella sala delle adunanze. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
BINEL GRAZIANO - Vice Sindaco	Sì
NICCO SILVIA - Assessore	Sì
PRAMOTTON GIULIANO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D.ssa Denise ZAMPIERI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IUC: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che con Decreto pubblicato sulla G.U. n.301 del 30.12.2014, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 31.03.2015;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 12, della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che venga allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

ESAMINATA la risoluzione del MEF n. 1/DF (prot. n. 281 del 12.01.2015) la quale precisa che i Comuni non possono istituire autonomamente l'imposta municipale secondaria (IMUS) di cui all'art. 11 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 fino a quando non venga emanato apposito regolamento governativo;

ATTESO CHE la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014), in ambito di fiscalità locale non ha modificato le disposizioni approvate lo scorso anno con l'introduzione della IUC e anzi ha disposto il blocco per il 2015 del tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i Comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille);

RICHIAMATO pertanto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2014;

Imposta Municipale Propria (IMU)

CONSIDERATO pertanto che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712, della L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711, della L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2015 – pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate – il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2014;

CONSIDERATO parimenti che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, limite confermato anche per il 2015;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 28.04.2014;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 03.04.2014 recante "Imposta Unica Comunale – Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2014" e ritenuto di confermare per il 2015 le aliquote già determinate per il 2014;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, e che il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, consentendo peraltro al Comune la facoltà di ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 28.04.2014;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree

montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune può prevedere di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	109.995,71
Cura del verde pubblico	30.097,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	60.390,00
Sgombero neve	24.300,00
Servizi di polizia locale	80.240,00
Servizio di protezione civile	7.994,75
Videosorveglianza, urbanistica e gestione territorio (cdc 4302-4303)	4.151,00
<i>TOTALE</i>	317.168,46

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Tassa sui rifiuti (TARI)

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione anche per il 2015 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 28.04.2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA ed esaminata la bozza del Piano Finanziario per l'anno 2015 per la gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità di subATO Mont Rose che prevede una spesa a carico del Comune di Donnas per il 2015 pari a complessivi €. 288.706,44 determinata dai costi ripartiti dalla Comunità Montana (€ 268.478,82) e dai costi sostenuti direttamente dal Comune (€ 20.227,62), riservandosi la possibilità di variare il presente provvedimento nel caso in cui l'autorità di SubATO modifichi i dati contenuti nella bozza del piano;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 654 L. 147/2013 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI in corso di approvazione, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

CONSIDERATO pertanto che, a fronte delle suddette disposizioni, si ritiene di approvare per l'anno 2015 il prospetto delle categorie e delle tariffe come elencato in dettaglio nel deliberato del presente provvedimento al fine di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario del SUBATO a carico del Comune di Donnas;

RAMMENTATO altresì che il comma 660 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014, espressamente prevede che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

CONSIDERATO pertanto che, con la citata disposizione, è stato eliminato il limite del 7% (previsto nel 2013 ai fini TARES e dal precedente comma 660 della L. 147/2013 nell'iniziale disciplina della TARI) quale quota massima del Piano Economico Finanziario che i Comuni avrebbero potuto non coprire con il gettito della TARI, assicurando invece ai Comuni la possibilità di coprire con la tassa un importo del Piano Finanziario anche inferiore;

ATTESO che per riduzione si può intendere non solo la minore tassa richiesta al singolo o ad una specifica categoria tariffaria, ma anche la riduzione generalizzata accordata a tutte le categorie e che è volontà dell'amministrazione disporre l'adozione di una riduzione generalizzata, commisurata nella somma di €. 11.606,00, da accordare in favore di tutte le categorie, volta a contenere gli aumenti tariffari;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
IMU	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
TASI	Saldo possessore	16 dicembre

TASI occupante	Unica soluzione	31 ottobre
TARI	Acconto	31 ottobre
TARI	Saldo	30 aprile 2016

VISTI i regolamenti per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo per i servizi indivisibili e della Tassa sui rifiuti (TARI), approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 aprile 2014;

RICHIAMATO l'art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta» in merito alle competenze della Giunta comunale;

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.3 e 27 del Regolamento Comunale n. 1/1999;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti n. 4

Assenti n. ===

Votanti n. 4

Voti favorevoli n. 4

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

D E L I B E R A

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3. DI ESTENDERE l'esenzione prevista per le abitazioni principali alle seguenti categorie:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, purché questi ultimi non risultino proprietari di altri immobili della stessa categoria catastale sul territorio nazionale.

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 138 del 18/12/2009.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	zero per mille

5. DI CONFERMARE per l'anno 2015, la riduzione della TASI per immobili inagibili e in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU ai fini IMU: riduzione del 50%;

6. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

7. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 33,14 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

8. DI APPROVARE la bozza di Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, riservandosi la possibilità di variare il presente provvedimento nel caso in cui l'autorità di SubATO modifichi i dati contenuti nella bozza del piano, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

9. DI DETERMINARE per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,12178	95,68756
2 componenti	0,14208	133,96259
3 componenti	0,15658	172,23761
4 componenti	0,16818	210,51264
5 componenti	0,17978	277,49393
6 o più componenti	0,18847	325,33771

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04208	1,79710
2. Campeggi, distributori carburanti	0,06601	4,72920
3. Stabilimenti balneari	0,05198	1,63946
4. Esposizioni, autosaloni	0,03548	2,36460
5. Alberghi con ristorante	0,10974	3,44601
6. Alberghi senza ristorante	0,07508	2,36145
7. Case di cura e riposo	0,08251	4,09864
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,09324	2,93210
9. Banche ed istituti di credito	0,04786	3,78336
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,09159	2,87535
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,12542	3,92524
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,08581	2,67988
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,09571	2,98885
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,07508	2,36460
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,08994	2,81230
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,61222	8,82784
17. Bar, caffè, pasticceria	0,51816	5,99032
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,19637	6,16372
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,21535	6,75014
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,86140	12,6112
21. Discoteche, night club	0,13532	4,24052
22. Depositi non domestici	0,08581	2,52224
23. Garage	0,04126	0,31528
24. Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	0,17987	5,61198

10. DI DETERMINARE che per le Utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

11. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

12. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo possessore	16 dicembre
TASI Occupante	Unica soluzione	31 ottobre
TARI	Acconto	31 ottobre
	Saldo	30 aprile 2016

13. DI STABILIRE che, per i tributi IMU e TASI possessore, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

14. DI STABILIRE che, per la TARI, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre;

15. DI STABILIRE che, per la TASI, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre;

16. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

17. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

18. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Denise ZAMPIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 02-mar-2015 al 17-mar-2015.

Donnas li 02-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Denise ZAMPIERI

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA
ESECUTIVA DAL
02-mar-2015.

Copia conforme all'originale.

Donnas, 02-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
